

Spett.le Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Milano, 3-10-2013

Divisione Normativa Prudenziale

Via Nazionale 91, 00184 Roma

Oggetto: Questiti ed osservazioni di Genworth sul documento Banca d'Italia in consultazione, "di applicazione in Italia del Regolamento (Ue) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/Ue"

- 1) Nel documento in consultazione non si fa riferimento alla norma di cui al TITOLO II, Capitolo 1, Parte 1, SEZIONE IV, Paragrafo 2.1, della Circolare 263/2006 - secondo la quale e' possibile applicare la ponderazione del 35 per cento all'intero ammontare del finanziamento garantito da ipoteca su immobili residenziali qualora il 'loan-to-value' di tale finanziamento sia superiore all'80% ed inferiore al 100% ed il finanziamento sia assistito da un'idonea garanzia supplementare (quale ad esempio una protezione del credito di tipo personale).

La norma di cui sopra ha fino ad oggi esplicitato positivamente la sua efficacia nel mercato italiano. Le garanzie di protezione del credito infatti, hanno contribuito a far sì che i mutui a 'loan-to-value' superiore all'80% ed inferiore al 100% continuassero ad esser sottoscritti prudenzialmente, supportando allo stesso tempo le banche a crescere nel mercato del credito, attraverso il trasferimento del rischio al di fuori del sistema bancario e riducendo la ponderazione del rischio dei loro assets.

Alla luce dell'articolo 125, comma 2, lettera (d) del Regolamento 575/2013, ritiene Banca d'Italia che la norma in discussione presente nella Circolare 263 rimanga applicabile?

E' inoltre intenzione di Banca d'Italia modificare la Circolare 263 per renderla compatibile con il Regolamento 575/2013 e con la Direttiva 36/2013? Nel caso affermativo, secondo quali modalità?

- 2) Si ravvisano a giudizio di Banca d'Italia parti del Regolamento 575/2013 e/o della Direttiva 36/2013 (anche parzialmente) in conflitto o comunque non in linea con il regime del Credito Fondiario, così come disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (c.d. Testo Unico Bancario)? Nel caso affermativo, quali parti risulterebbero essere interessate?

Ravvisa inoltre Banca d'Italia possibili modifiche alla disciplina del Credito Fondiario nel medio/lungo periodo alla luce di normative e/o sviluppi a livello nazionale e/o comunitario?

- 3) Nel documento in consultazione Banca d'Italia ha manifestato l'intenzione di esercitare la discrezionalità attribuita dall'articolo 164, comma 5 del Regolamento 575/2013, secondo il quale le autorità competenti valutano periodicamente l'appropriatezza del valore minimo del 10% della LGD, potendo elevare tale valore in caso di timori relativi alla stabilità finanziaria.

Non essendo state specificate nel documento in consultazione tuttavia, si chiede secondo quali specifiche modalità Banca d'Italia intenda esercitare la suddetta discrezionalità.

Si chiede inoltre se Banca d'Italia, nel caso in cui elevasse il valore minimo della LGD alla luce dei timori di cui sopra, ritenga che tale più elevato valore si debba applicare anche a quelle esposizioni che beneficiano di uno strumento di mitigazione del rischio di credito quale ad esempio una garanzia di credito personale.

Riteniamo che nel suo processo di valutazione del valore della LGD, Banca d'Italia non dovrebbe applicare un livello più elevato di LGD in presenza di strumenti di mitigazione del rischio di credito forniti da entità regolamentate e prudenzialmente capitalizzate.

A motivazione di tale posizione si evidenzia come recuperi aggiuntivi derivanti dall'uso di tali strumenti potrebbero infatti permettere agli intermediari di non registrare alcuna perdita anche in caso di significativo ammanco dalla vendita della proprietà sottostante rispetto al credito residuo.

D'altro canto, si ritiene altresì che un'appropriata considerazione degli strumenti di mitigazione del rischio di credito nell'ambito della valutazione del valore della LGD, consentirebbe a Banca d'Italia non solo di incentivare pratiche di gestione prudenziale del rischio, ma anche di alleviare timori di stabilità finanziaria incoraggiando le banche a condividere il rischio con entità regolamentate e prudenzialmente capitalizzate.

- 4) Nella consapevolezza che la tematica di cui al presente punto non rientri direttamente nell'ambito delle norme poste in pubblica consultazione, in quanto non oggetto della relativa discrezionalità lasciata alle autorità competenti di ciascun Stato Membro, si vorrebbero ugualmente condividere con Banca d'Italia alcune considerazioni in merito ad un'implementazione diretta negli Stati Membri dell'articolo 164, comma 4 del Regolamento 575/2013. Tale articolo in particolare richiede che la LGD media ponderata per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali non sia inferiore al 10%, a meno che tali esposizioni non beneficino di garanzie delle amministrazioni centrali. Si vorrebbe in particolare capire se si possa assumere che il suddetto limite del 10% non trovi applicazione anche nel caso in cui il mutuo residenziale sia protetto da uno strumento di mitigazione del rischio di credito rilasciato da una entità privata. Se così non fosse infatti, si ritiene che la norma di cui sopra avrebbe le potenzialità di distorcere il contesto concorrenziale, favorendo le garanzie delle amministrazioni centrali rispetto a quelle private. La norma in discussione inoltre, rischierebbe di scoraggiare il trasferimento del rischio che potrebbe realizzarsi, per esempio, attraverso l'uso della mortgage insurance, rendendo l'"auto assicurazione" la scelta più conveniente ed economica di breve periodo - anche se non la più prudenziale - per gli intermediari. Non si ritiene che una simile conservazione del rischio di credito da parte del sistema bancario sia desiderabile per la stabilità finanziaria di lungo periodo. Per tale motivo sarebbe auspicabile che, in linea con il trattamento riservato alle garanzie delle amministrazioni centrali, il summenzionato limite del 10% non trovasse applicazione nel caso in cui il mutuo residenziale sia protetto da uno strumento di mitigazione del rischio di credito rilasciato da una entità privata.